



SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 68 DEL 11/09/2024

OGGETTO: O.S. n° 22/2021 - Procedura negoziata senza bando, ex art. 5, comma 1, lett. b) dell'O.S. n°22/2021, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n° 36/2023, per l'affidamento del contratto dei lavori di "Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata 'Gemma Marconi' di proprietà della ASP 1 di Teramo". Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n°36/2003. CUP: B45E21002550001

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il D.L. n. 189/2016, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;
- i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:
 - le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
 - l'art. 1, commi 412 e 413, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"* che ha prorogato al 31/12/2024 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;
- l'Ordinanza n° 1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;
- il Decreto n° 1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;
- l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la *"Ricostruzione Pubblica"*;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta regionale n° 523 del 30 agosto 2024 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio in intestazione al dott. Vincenzo Rivera sino al 31/12/2024, salvo proroga;

VISTI gli artt. 14 e 35 del decreto legge n° 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n° 229/2016, che disciplinano, rispettivamente, la *"Ricostruzione Pubblica"* e la *"Tutela dei lavoratori"*;

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito con modificazioni dalla

legge 11 agosto 2014, n° 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche, “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del previgente Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del decreto legge n° 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza in vigore, gli atti relativi agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori pari o superiori a un milione di euro sono assoggettati alla verifica preventiva di legittimità di competenza dell’ANAC, e che pertanto, in virtù del disposto del successivo comma 2 dello stesso articolo, l’Ufficio è tenuto a inviare all’autorità competente gli atti ivi elencati puntualmente per ciascuna fase dell’affidamento del contratto;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

CONSIDERATO che, per gli affidamenti di contratti di appalti pubblici nell’ambito della ricostruzione pubblica a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, sia l’amministrazione sia l’operatore economico sono esentati dall’obbligo di contribuzione in favore dell’ANAC, in virtù del disposto, per l’anno in corso, dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Deliberazione dell’Autorità del 19/12/2023, n° 610, adottata in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n° 266;

VISTO l’Allegato 2 al decreto legge n° 189/2016, al cui art. 1 è individuato tra i territori colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 il Comune di Teramo;

VISTA l’Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 “*Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo*”, adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall’art. 11, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n°76, per l’attribuzione di particolari poteri in deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione, perché presenti all’interno dei centri storici colpiti dal sisma;

CONSIDERATO che, nel contesto dell’ordinanza sopra richiamata, l’USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio sede della scuola dell’infanzia denominata “Gemma Marconi”, di proprietà della Azienda per i Servizi alla Persona di Teramo ASP 1, per un importo stimato di euro 877.500,00;

VISTO il decreto commissariale 03/05/2022, n° 228, mediante il quale sono state erogate in favore dell’Ufficio somme a titolo di anticipazione nella misura di € 12.041.744,99, pari al 40% delle risorse complessivamente programmate con l’O.S. n° 22 citata, al fine di dare avvio alle attività di progettazione, di svolgimento delle procedure per l’affidamento, la stipula del contratto e l’avvio dei lavori, limitatamente agli interventi per i quali l’Ufficio è stato designato soggetto attuatore;

VISTO il Decreto Direttoriale n°1475 dell’11 luglio 2024, con cui lo scrivente Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica, Dott. Piergiorgio Tittarelli, già individuato dal Direttore dell’USR, Dott. Vincenzo Rivera, RUP di questo e altri interventi di ricostruzione di competenza dell’USR con un primo decreto n°1509 del 7 settembre 2021, confermato con Decreto n° 2102 del 16 novembre 2021, e ulteriormente riconfermato dal Direttore dell’USR nel ruolo di Responsabile Unico del Progetto di tutte le opere attribuite all’USR con l’Ordinanza Speciale n°22 nella veste di Soggetto Attuatore, anche alla luce della nuova normativa in tema di

appalti pubblici introdotta dal D.lgs. n°36/2023, Nuovo codice dei contratti pubblici;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. n° 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n° 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con le Determinazioni Dirigenziali n° 10 del 21 gennaio 2022 e n° 34 del 13/07/2022;

LETTO l'art. 5 dell'ordinanza speciale n° 22/2021 menzionata, recante "*Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative*", nella sua interezza e richiamate in particolare le disposizioni derogatorie, con le facoltà ivi dettate, di cui al comma 1, lett. b), al comma 2, ai commi 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

VISTO l'art. 8 dell'ordinanza speciale n° 22/2021 citata, recante "*Disposizioni finanziarie*", da intendersi qui trascritto;

VISTO l'art. 5, comma 17, dell'ordinanza speciale n° 22/2021, in forza del quale "*per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTA l'ordinanza 28 giugno 2023, n°145, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n° 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

PRESO ATTO che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, quale organo strumentale della Regione Abruzzo costituito per gli specifici compiti connessi alla ricostruzione così come delineati dal D.L. n° 189/2016, ha



inteso avvalersi della speciale esenzione all'obbligo di qualificazione ai sensi dell'art. 62 del Codice, con esplicita comunicazione trasmessa all'ANAC, ed è pertanto abilitato a svolgere qualsiasi tipologia di appalto;

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n° 35 del 14/07/2022 è stato affidato l'incarico ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Ordinanza Speciale n° 22/2021 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n° 50/2016 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed è stato altresì approvato lo schema di contratto di incarico professionale;

RILEVATO che, in attuazione della Determinazione dirigenziale appena considerata, in data 18 luglio 2022, è stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, e successivamente è stato stipulato il contratto di affidamento dell'incarico di cui sopra;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 39 del 24 aprile 2023 con la quale il RUP ha espresso, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica rimesso dai progettisti in data 23/03/2023, il proprio parere favorevole in merito alla proposta progettuale presentata dai professionisti incaricati, che comporta la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio con la maggiorazione dei costi sopra indicata, richiedendone l'approvazione al Sub Commissario competente per delega;

VISTA la nota prot. CGRTS 0032478 del 15/06/2023 con la quale il Sub Commissario, nell'ambito delle proprie competenze, ha autorizzato ai sensi dell'Ordinanza Speciale n° 22/2021 l'USR Abruzzo a procedere alla progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio;

VISTA la nota dello scrivente ufficio del 24/11/2023 con cui si chiede al Sub Commissario di procedere all'indizione della Conferenza dei servizi speciale ex art. 6 dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021 invitando a partecipare gli Enti deputati al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta o altri atti di assenso, indicati nel "modello A" a firma del RUP, allegando altresì il progetto definitivo-esecutivo, rimesso dai progettisti in data 25/09/2023 e successivamente integrato, a seguito di richiesta di aggiornamento da parte dell'ufficio, in data 24/11/2023;

DATO ATTO che la predetta Conferenza si è svolta il 12 dicembre 2023 e alla stessa hanno partecipato tutti gli Enti interessati al rilascio di pareri e nulla osta e che la stessa si è conclusa con esito positivo circa l'approvazione del progetto proposto, così come risulta dal verbale della e dalla successiva Determinazione del Sub Commissario n. 67 del 24/01/2024 di conclusione della Conferenza di Servizi Speciale;

VISTO il rapporto finale di "verifica del progetto", trasmesso dall'Ing. Tommaso Sulpizi incaricato con Determinazione dirigenziale n° 95 del 16/11/2023, acquisita al prot. RA n° 0056940/2024, redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 5, e all'art. 36 dell'Allegato I.7, del D.lgs. n.36/2023, e concluso con esito positivo;

VISTO, altresì, il verbale di validazione a firma del RUP redatto in data 06/03/2024 ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n° 36/2023 che attesta l'appaltabilità dell'opera in argomento, previo riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Commissario straordinario e del deposito sulla piattaforma AINOP, in cui si specifica inoltre che, per mero errore di approssimazione, nel QTE del progetto verificato risultava uno scostamento di due centesimi, procedendo alla relativa rettifica;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale 06/03/2024, n° 21, con la quale, ritenendo conclusa la propria pre-istruttoria condotta sul progetto in esame, si è dato atto che:

- *“l'importo ammissibile per il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato risulta pari ad € 2.688.387,85 di cui € 1.915.266,91 per lavori a base di gara, € 63.912,40 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 773.120,94 somme a disposizione dell'Amministrazione;*



- della necessità di un importo aggiuntivo, rispetto al programmato con O.S. 22/2021 e al netto del cofinanziamento GSE simulato ammontante ad € 244.637,50, pari ad € 1.566.250,35 a valere sul Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali;
- il maggior importo complessivo del progetto presentato deriva sia dall'aumento del costo dei materiali nel frattempo intervenuto, sia dalla necessità di rimodulare il tipo di intervento ritenuto vantaggioso in termini di convenienza tecnico-economica sia dal ricevimento delle osservazioni in fase di verifica”;

e si è proposto al Commissario Straordinario “tramite il Sub Commissario, la concessione del contributo e la contestuale assegnazione delle risorse aggiuntive per l'intervento “Demolizione e ricostruzione in situ edificio sede della scuola dell'infanzia denominata “Gemma Marconi” di proprietà della ASP 1 di Teramo”, come peraltro riportato nell'istanza di cui alla nota prot.RA n° 0100393 del 07/03/2024;

PRESO ATTO che con nota del 15/03/2024, prot. CGRTS-0010197-P-15/03/2024, il Sub Commissario delegato ha confermato:

“- che l'intervento in oggetto risulta congruo ed ammissibile per un importo complessivo pari a €2.688.387,85; - che alle maggiori somme da finanziare per l'intervento pari € **1.566.250,35**, determinate ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 114 del 2021 al netto del contributo del Conto Termico, si provvederà ai sensi dell'art. 8 dell'O. S. n. 22 del 2021 con Decreto del Commissario Straordinario a valere sulle risorse del “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali” secondo le previsioni delle Linee Guida - Modello di cofinanziamento applicabile alle ordinanze ordinarie e speciali – approvate con Decreto Commissariale n. 400 del 30 agosto 2022 s.m.i.”;

VISTA l'Ordinanza Speciale 23/04/2024, n° 77, in particolare l'art. 3 secondo cui:

“[...] è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.566.250,35. La copertura del restante costo dell'intervento è realizzata attraverso l'accesso al Conto Termico del GSE S.p.A. (euro 244.637,00) e con le economie di gara per i servizi tecnici sinora conseguite (euro 53.562,52).

2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1 trova copertura come segue:

(a) € 877.500,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 22 del 2021;

(b) € 1.566.250,35 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Ai fini di cui al presente articolo è aggiornato di conseguenza l'importo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera B, n. 7, dell'Ordinanza Speciale n. 22 del 2021”;

CONSIDERATO altresì che, con nota del 29/03/2024, assunta al prot. RA 0136296 in pari data, l'Ufficio ha inviato all'Ente proprietario dell'immobile gli atti progettuali, la determinazione dirigenziale n° 21 del 06/03/2024 citata, il rapporto conclusivo della espletata verifica e il verbale di validazione, affinché questi approvasse il progetto esecutivo;

RILEVATO come l'Ente proprietario, ASP1 di Teramo, abbia approvato con Delibera dell'11/04/2024, n° 9, assunta dal Commissario straordinario regionale, il progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata “Gemma Marconi”;

VISTA la nota, prot. GSEWEB/P20240296754 del 16/04/2024, assunta al prot.RA n° 0159952 in data 17/04/2024, mediante la quale il G.S.E. S.p.A ha comunicato che “esaminata la documentazione presentata dal Soggetto Responsabile e riscontrata la conformità ai requisiti previsti dal Decreto, la richiesta di prenotazione degli incentivi per l'intervento identificato con il codice CT00793643 è accolta. Ai sensi dell'art.6, comma 4 del Decreto, il GSE procede ad impegnare a favore del richiedente l'incentivo indicato nella tabella sottostante, da intendersi come massimale a preventivo.



Intervento	Tipologia Intervento	Ammontare Incentivo
1.E	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero"	242.937,50
DE & APE	Diagnosi Energetica (DE) e Attestazione di Prestazione Energetica (APE)	1.700,00
Totale Incentivo		244.637,50
Contributo a favore GSE art. 17 DM (IVA ai sensi dell'art. 17TER DPR 633/72 - SPLIT PAYMENT)		150,00
Totale netto		244.487,50

CONSIDERATO che, a seguito del riconoscimento da parte del G.S.E. S.p.A. dell'incentivo Conto Termico ammontante complessivamente a € 244.637,50, cui bisogna detrarre l'importo del contributo dovuto in favore dell'Ente pari a € 150,00, si è determinata la necessità di modificare il quadro economico dell'intervento al fine di dare completa copertura finanziaria all'intervento;

CONSIDERATO che l'Ufficio ha correttamente depositato presso la piattaforma AINOP il progetto corredato della verifica, ai sensi delle nuove disposizioni inerenti la denuncia delle interventi strutturali, previste dal nuovo codice degli appalti all'art.42 co.3 oltre che dal precedente art.7 del D.L. 76/2020, giusta ricevuta di avvenuto deposito, generata dal sistema in data 13/05/2024 e trasmessa dal MIT a mezzo PEC con proprio prot. n° 6734 del 21/05/2024;

VISTO il decreto direttoriale 21/05/2024, n° 1049, recante "Approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata 'Gemma Marconi' di proprietà della ASP 1 di Teramo", mediante il quale, tra l'altro, per i motivi sopra esposti, è stato rimodulato e approvato il seguente quadro tecnico economico:



"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DENOMINATA "GEMMA MARCONI" DI PROPRIETA' DELLA ASP 1 DI TERAMO"		
Ente proprietario: <i>ASP1 Teramo</i>		
Soggetto Attuatore: <i>USR Abruzzo</i>		
ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO		
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO		Verifica di cui all'art. 8 O.S. 22/2021
		PROGETTO
A	Somme a base d'appalto	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	1.851.354,51 €
	Di cui Oneri Manodopera	259.469,65 €
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	63.912,40 €
	Totale parziale (A.1+A.2)	1.915.266,91 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Spese tecniche PFTE (al netto del ribasso)	11.930,86 €
B.1.1	Cassa spese tecniche PFTE	4% 477,23 €
B.2	Spese tecniche definitivo-esecutivo (al netto del ribasso)	85.513,25 €
B.2.2	Cassa spese tecniche definitivo-esecutivo	4% 3.420,53 €
B.3	Indagini e prove (al netto del ribasso)	7.150,80 €
B.4	Spese tecniche geologo (al netto del ribasso)	5.000,34 €
B.4.1	Cassa spese tecniche geologo	4% 200,01 €
B.5	Spese tecniche Direzione Lavori	78.324,53 €
B.5.1	Cassa Spese tecniche Direzione Lavori	4% 3.132,98 €
B.6	Spese tecniche CSE	40.844,78 €
B.6.1	Cassa Spese tecniche CSE	4% 1.633,79 €
B.7	Spese tecniche collaudo	27.771,38 €
B.7.1	Cassa spese tecniche collaudo	4% 1.110,86 €
B.8	Spese tecniche verifica progetto (al netto del ribasso)	14.321,17 €
B.8.1	Cassa spese tecniche verifica progetto	4% 572,85 €
B.9	Spese tecniche per assistenza scavo - Archeologo	1.000,00 €
B.10	Spese di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (O.C.S.R. 57/2018)	2% 38.305,34 €
B.11	IVA per Lavori in appalto	10% 191.526,69 €
B.11.1	IVA sulle spese tecniche PFTE	22% 2.729,78 €
B.11.2	IVA sulle spese tecniche Definitivo-esecutivo	22% 19.565,43 €
B.11.3	IVA sulle indagini e prove	22% 1.573,18 €
B.11.4	IVA sulle spese tecniche geologo	22% 1.144,08 €
B.11.5	IVA sulle spese tecniche Direzione Lavori	22% 17.920,65 €
B.11.6	IVA sulle spese tecniche CSE	22% 9.345,29 €
B.11.7	IVA sulle spese tecniche collaudo	22% 6.354,09 €
B.11.8	IVA sulle spese tecniche verifica progetto	22% 3.276,68 €
B.12	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	10.000,00 €
B.13	Spese delocalizzazione attività rif. Art, 5 co 16 OS 22/2021	80.820,51 €
B.14	Imprevisti	94.613,35 €
B.15	Economie di gara	13.390,51 €
	Totale parziale (B)	772.970,94 €
	TOTALE A+B	2.688.237,85 €



CONSIDERATO che il progetto esecutivo cantierabile, approvato con il decreto sopra richiamato, contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare tecnico l'intervento da realizzare, a un livello di definizione tale da essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori, in ottemperanza ai dettami dell'art. 22 e seguenti dell'allegato I.7 al Codice;

VISTO l'art. 114, commi 4 e 6, del Codice, unitamente alla relazione preliminare al predetto sul punto, peraltro interpretato dall'ANAC nel parere n° 60/2023 reso in sede consultiva, in considerazione dell'ammontare dell'appalto – superiore al milione di euro –, registrandosi carenza di personale nell'Ufficio cui affidare gli incarichi in argomento in quanto già oberato dalle attività istituzionali in svolgimento, si è proceduto a due distinti affidamenti aventi a oggetto, rispettivamente, il servizio di direzione e contabilità dei lavori e quello di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva degli stessi;

VISTA la Determinazione n°65/2024 con la quale è stato nominato l'ing. Piergiuseppe Lenzi quale Direttore dei lavori per l'intervento in oggetto;

DATO ATTO che è in corso di perfezionamento la Determinazione dirigenziale con la quale è stato individuato il Geom. Giorgio Di Giovangiaco quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori dell'intervento de quo;

VISTA la dichiarazione sullo stato dei luoghi, redatta ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.14 al Codice dal Direttore dei Lavori sopra individuato e conservata agli atti del fascicolo di ufficio;

CONSIDERATO che l'Ufficio, in qualità di stazione appaltante, gestirà la presente procedura negoziata per l'affidamento dei lavori mediante piattaforma di e-procurement denominata "Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione", gestita da Consip s.p.a., raggiungibile all'URL seguente: <https://www.acquistinretepa.it/>;

EVIDENZIATO che, in virtù dell'art. 5, comma 1, lett. b) dell'O.S. n° 22/2021 richiamata, il Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto può procedere in deroga al vigente codice dei contratti pubblici all'affidamento dei lavori mediante "*procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o più di essi le condizioni dell'appalto*", trattandosi di contratto di appalto di lavori inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice – attualmente pari a € 5.538.000,00 –;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, in particolare in ragione sia della significativa distanza del valore dell'appalto dalla soglia comunitaria, nella misura approssimativa di € 2.800.000,00, sia del luogo di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto per le quali viene in rilievo tanto la distanza chilometrica ragguardevole dal confine di Stato quanto, ancora considerando, la praticamente nulla percentuale di lavorazioni specialistiche previste;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 58 del codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di intervento di carattere unitario con categoria di lavorazioni omogenee, da eseguirsi su di un unico sito per cui, sotto il profilo organizzativo, l'eventuale allestimento di plurimi cantieri, in aree deputate allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative, non consentirebbe una gestione ottimale della risoluzione delle interferenze e delle connesse problematiche in materia di sicurezza;

DATO ATTO che il valore complessivo dell'appalto è pari a € 1.915.266,91 e tiene conto:

1. dell'ammontare degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 63.912,40;
2. dell'ammontare dei costi della manodopera non soggetti a ribasso quantificati in € 259.469,65;

RAPPRESENTATO che l'importo da assoggettare a ribasso si intende comprensivo dei costi della manodopera



e che il concorrente dovrà formulare su tale importo un "ribasso complessivo" a norma dell'art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, indicando, a sua volta, i propri costi della manodopera che, qualora risultino inferiori a quelli specificati dalla stazione appaltante, dovranno essere opportunamente giustificati;

CONSIDERATO che, in virtù delle deroghe e delle agevolazioni introdotte con l'Ordinanza Speciale cui si è fatto riferimento, è dato procedere alla consultazione di "almeno 5 operatori economici" in luogo dei dieci richiesti dall'attuale formulazione dell'art. 50, comma 1, lett. d), del Codice, da individuare "in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici" ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Codice – essendo ivi escluso sia il sorteggio sia altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;

VISTO l'art. 2, comma 1, dell'Allegato II.1 al Codice, secondo cui "Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico";

CONSIDERATO che, in ottemperanza al citato art. 2 dell'Allegato II.1 al Codice, è parso opportuno procedere ad apposita indagine di mercato svolta tramite la consultazione dei cataloghi elettronici disponibili sulla piattaforma MePa in uso, condotta prendendo in esame l'importo dell'affidamento – come sopra precisato – e la sua complessità dovuta al fatto che l'intervento comporta una demolizione e una ricostruzione di un edificio da adibire a scuola da realizzarsi nel centro cittadino, a distanza di otto anni dagli eventi sismici, ritenendo peraltro adeguato e proporzionato al descritto affidamento fare riferimento sia alla "specializzazione" degli operatori economici in relazione alle lavorazioni previste (interpellando quelli deputati alla costruzione di nuovi edifici e di scuole, consultando e raffrontando le visure camerali e dichiarazioni rese sul proprio sito web dagli stessi operatori), sia al principio di prossimità territoriale degli operatori suddetti al fine di conseguire una più spedita, vicina e sentita gestione del cantiere, una migliore gestione delle lavorazioni previste e, anche per tale via, un abbattimento significativo dei costi, già lievitati notevolmente in sede progettuale rispetto al primo finanziamento previsto;

RILEVATO, sulla base delle considerazioni svolte, che tramite la predetta consultazione dei cataloghi elettronici disponibili sulla piattaforma MePa in uso, è stato possibile individuare gli operatori economici, in numero di 5, da invitare alla procedura negoziata, impostando la ricerca sui seguenti criteri:

- 1) operatori economici in possesso della SOA con classifica IV per i lavori in relazione alla categoria prevalente OG1;
- 2) operatori economici con sede legale nella provincia di Teramo nella regione Abruzzo;
- 3) operatori economici di comprovata esperienza in relazione alle lavorazioni da affidare desunte dalla visura camerale delle società e dai lavori analoghi dichiarati dagli stessi operatori economici sul proprio sito web;
- 4) iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori – riscontro effettuato consultando l'elenco mediante l'applicativo raggiungibile dal sito (sisma2016.gov.it) di cui al link: <https://anagrafeesecutori.interno.gov.it/elenco/iscritti> ;

CONSIDERATA l'intervenuta acquisizione di efficacia, a far data dallo scorso 1° gennaio 2024, in base al disposto dell'art. 225, comma 2, del Codice dei contratti, delle disposizioni ivi previste dagli artt. 19 e seguenti, 99, 106, comma 3, 115, comma 5, 119, comma 5;

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, in ragione dell'importo dell'appalto – superiore alla soglia di cui all'art. 52 del Codice –, trova applicazione l'art. 91 dello stesso concernente l'elaborazione e la trasmissione nell'ambito delle procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica e il conseguente obbligo della gestione telematica delle procedure di gara;

TENUTO CONTO altresì che ai sensi dell'ordinanza del 2 agosto 2019, n° 78, recante "Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata" e, in



particolare, l'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" il quale dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto-legge n° 189/2016;

RITENUTO, pertanto, necessario espletare la suddetta procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza speciale n°22 citata in deroga all' art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023 mediante l'utilizzo della suddetta piattaforma telematica;

PRECISATO che, alla luce di quanto precede, è necessario che gli operatori economici siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti;
2. di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice dei contratti;
3. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, comma 14, del Codice dei contratti;
4. iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge n°189/2016;
5. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165;

RITENUTO di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi degli art. 5, comma 2, dell'ordinanza speciale n° 22 citata e dell'art. 50, comma 4, del Codice;

CONSIDERATO, sulla base del criterio di aggiudicazione optato, di dover procedere all'esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A, n. 2) dell'Allegato II.2 al Codice, qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque, ai sensi dell'articolo 54 del codice;

CONSIDERATO opportuno, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, di riservarsi la facoltà di non affidare il contratto di appalto dei lavori in discorso, qualora le offerte pervenute siano prive dei requisiti prescritti o non siano congrue o convenienti oppure qualora non rispondano alle esigenze, complessivamente considerate, sottostanti all'interesse pubblico in oggetto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, "nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante", scelto secondo i criteri ivi dettati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Allegato I.2 al Codice, art. 7, comma 1:

- lett. b), il RUP svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, potendo in caso di "particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste" avvalersi della struttura di supporto o di una commissione appositamente nominata;
- comma 1, lett. c), il RUP "svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse" e, che, ai sensi della successiva lett. d) dispone le esclusioni dalle gare;
- lett. f), il RUP, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo – come nel caso di specie – "può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche";

CONSIDERATO che "dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto", ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice;

RILEVATO che:

- l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, prescrive che "la stipulazione dei contratti



deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

- che l'art. 17, comma 1, del vigente Codice dei contratti pubblici impone di adottare la decisione di contrarre, nella quale devono essere specificati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.1 citato, “la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”;

SPECIFICATO che:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare attiene alla realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata “Gemma Marconi”, al fine di riconsegnare alla comunità locale teramana coinvolta un edificio adibito a finalità educative, scolastiche, sito nel centro storico cittadino, a seguito degli eventi sismici che lo hanno danneggiato, il cui contenuto è da rintracciarsi anche nelle motivazioni poste alla base dell'ordinanza speciale n°22/2021, che ha finanziato l'opera in discorso, che a sua volta costituisce oggetto del risultato da raggiungere;
- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata “Gemma Marconi”, sulla base delle previsioni del progetto esecutivo approvato nei termini esposti;
- in relazione alla copertura contabile, alla procedura e alle ragioni della scelta, ai criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato, ai criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, si rimanda a quanto già illustrato;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del Codice, in forma scritta e che il capitolato e il computo metrico formano parte integrante del contratto;
- le clausole essenziali del contratto sono individuate nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;
- il valore globale dell'appalto di lavori, al netto di IVA, è pari a € 1.915.266,91, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 63.912,40, e dei costi della manodopera, quantificati in € 259.469,65;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza bando, consultando almeno 5 operatori economici invitati a presentare la propria offerta (in possesso della SOA attestante la loro qualificazione, scelti dal catalogo elettronico predetto e iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 30,



comma 6, del decreto legge n°189/2016, convertito con legge n° 229/2016), con criterio di aggiudicazione dell'appalto all'offerta non anomala con prezzo più basso;

RITENUTO, altresì, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto, nonché l'opportunità di procedere all'affidamento dei lavori con le modalità sopra esposte e secondo quanto riportato nella mentovata documentazione;

VISTA l'O.C.S.R. n° 126/2022, in particolare l'art. 3 come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 13 dicembre 2023, n° 160, secondo cui *"Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e comunque negli articolati dei contratti pubblici è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi secondo quanto stabilito dall'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

VERIFICATO che negli atti relativi alla presente procedura, in particolare nella lettera di invito, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto, sono inserite le clausole seguenti:

- 1) clausola di revisione dei prezzi;
- 2) clausola contenente le misure di prevenzione della corruzione, ex art. 5, comma 2, lett. a) e b), dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, sottoscritto in data 21 luglio 2023;
- 3) clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n° 136;
- 4) clausole sociali ex artt. 57 e 102 del codice;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l'articolo 65, relativo agli operatori economici;
- l'allegato I.7 recante "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo";
- l'allegato II.12, recante "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori";
- l'allegato II.14 recante "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del Codice, avendo allo stato l'Ufficio espletato soltanto un'altra procedura per l'affidamento dei lavori di ricostruzione nella veste di soggetto attuatore e che i lavori in questione sono connotati da categorie di opere differenti rispetto a quelle oggetto del primo affidamento, pertanto gli operatori economici da invitare differiscono da quelli della prima procedura svolta;

LETTI gli artt. 17, 18 e 55, comma 2, del Codice, secondo cui i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, non trovano applicazione nei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è richiesta, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, è richiesta la garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale;

VISTO il decreto commissariale 04/04/2024, n° 234 recante "Approvazione di atti e procedure tipo, previamente condivisi con l'ANAC, relativi alle diverse fasi procedimentali, per la semplificazione dello



svolgimento delle funzioni della stazione appaltante nell'ambito della ricostruzione pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Affidamento lavori pubblici. Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Aggiornamento”;

CONSIDERATO che gli atti tipo per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori in zona cratere sismico approvati con il decreto da ultimo visionato sono modulati sulle disposizioni codicistiche della procedura di gara aperta sopra la soglia comunitaria, pertanto non sono interamente applicabili al caso di specie – in virtù dell'art. 48, comma 4, del Codice – trattandosi quest'ultimo di procedura negoziata da svolgere sulla base della deroga prevista dall'Ordinanza speciale n° 22/2021 per un appalto avente un valore economico al di sotto della soglia comunitaria e in accordo alle deroghe previste dal Libro II, Parti I e II, del Codice alla disciplina applicabile al di sopra della soglia comunitaria;

RITENUTO necessario approvare la relativa documentazione di gara, predisposta tenendo conto degli atti tipo sopra considerati limitatamente alle parti applicabili al caso di specie, composta da:

- Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Schema di capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- DGUE;
- Schema di autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità dei partecipanti alla procedura e dei relativi titolari effettivi;
- Schema dichiarazione sul titolare effettivo;
- Schema di offerta economica;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, ai sensi del vigente Accordo, per il presente affidamento dei lavori è stato acquisito il parere preventivo da parte dell'ANAC, reso in data 5 giugno 2024 prot. n°63355;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera, che risulta interamente finanziata con i fondi stanziati con l'ordinanza speciale n° 22/2021, incrementati con l'ordinanza speciale n° 77/2024 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto legge n° 189 del 2016, oltre che con il cofinanziamento approvato dal GSE;

VISTO l'art. 17, comma 3, del Codice nella declinazione offerta dall'allegato I.3, in base al quale i termini massimi dettati per la conclusione della presente procedura assommano a 3 mesi, decorrono dall'invio degli inviti a offrire fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo, potendo la stazione appaltante prorogarli per il periodo massimo di un mese nel caso di procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta e negli altri casi ivi previsti;

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D.P.R. n. 62/2013, *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”* e in particolare l'art. 2 che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

VISTO il D.Lgs. n° 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la normativa *“anticorruzione”* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.

6 bis della Legge n° 241/1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;

DECIDE

per le motivazioni sopra esposte

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241 del 7 agosto 1990;
2. **di avviare la procedura** per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "demolizione e ricostruzione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata "Gemma Marconi" di proprietà dell'ASP 1 di Teramo" nel comune di Teramo (TE), ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) dell'ordinanza speciale 13 agosto 2021, n° 22, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso;
3. **di approvare** i seguenti documenti di gara:
 - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
 - Schema di capitolato speciale d'appalto;
 - Schema di contratto;
 - Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - DGUE;
 - Schema di autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità dei partecipanti alla procedura e dei relativi titolari effettivi;
 - Schema dichiarazione sul titolare effettivo;
 - Schema di offerta economica;
4. **di individuare** n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata scelti mediante indagine di mercato condotta sul catalogo elettronico della piattaforma MePA in uso, ai sensi dell'art. l'art. 2, comma 1, dell'Allegato II.1 al Codice, come riportati nell'elenco che seppur non materialmente allegato al presente provvedimento per motivi di segretezza della procedura, ne forma parte integrante;
5. **di dare atto** che la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura è avvenuta, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, sulla base della specializzazione degli operatori stessi in relazione alle lavorazioni previste optando per quelli deputati alla costruzione di nuovi edifici e di scuole, consultando e raffrontando le visure camerali e le dichiarazioni rese sul proprio sito web dagli stessi operatori, in possesso della SOA per la categoria OG 1, classifica IV, con raffronto con gli o.e. in possesso della classifica V e iscritti nell'elenco di cui all'art. 30 del decreto legge n° 189/2016 oltre al principio di prossimità territoriale degli operatori suddetti al fine di conseguire una più spedita, vicina e sentita gestione del cantiere, una migliore gestione delle lavorazioni previste e, anche per tale via, un abbattimento significativo dei costi, già lievitati notevolmente in sede progettuale rispetto al primo finanziamento previsto;
6. **di dare atto** che è stato acquisito il parere preventivo dell'ANAC, in data 5 giugno 2024 prot. n.63355, reso ai sensi dell'art. 32 del decreto legge n° 189/2016;
7. **di dare atto** che il valore globale dell'appalto è pari ad euro € **1.915.266,91**, comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 63.912,40 e dei costi della manodopera pari a € 259.469,65, al netto dell'IVA;
8. **di procedere** all'esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A, n. 2) dell'Allegato II.2 al Codice, qualora tutte e cinque le imprese invitate alla procedura negoziata rispondessero alla richiesta di offerta;
9. **di riservarsi** la facoltà di non affidare il contratto di appalto dei lavori in discorso, qualora le offerte formulate siano prive dei requisiti prescritti o non siano congrue o convenienti oppure qualora non rispondano alle esigenze, complessivamente considerate, sottostanti all'interesse pubblico in oggetto;
10. **di dare atto** che il RUP è il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica



dell'USR Abruzzo, nominato con Decreto Direttoriale n°1475 dell'11 luglio 2024 del Direttore dell'USR, Dott. Vincenzo Rivera;

11. **di dare atto** che l'intervento è finanziato:
 - per € 877.500,00 con i fondi stanziati con L'Ordinanza Speciale n° 22/2021, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto legge n° 189 del 2016;
 - per € 1.566.250,35 con gli ulteriori fondi stanziati con l'Ordinanza Speciale n° 77/2024 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto legge n° 189 del 2016;
 - per € 244.487,50 cofinanziamento derivante dall'incentivo GSE s.p.a.;
12. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del Codice dei contratti;
13. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'Allegato I.3 al Codice, la presente procedura dovrà concludersi entro 3 mesi dall'invio degli inviti a offrire;
14. **di dare atto** che la procedura negoziata si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica MePA, gestita da Consip spa, mediante lo strumento della "RDO Semplice";
15. **di pubblicare** che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2, e art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n° 33 del 14 marzo 2013.

Il Dirigente

Servizio Ricostruzione Pubblica

dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)